



**PARERE MOTIVATO**  
**n. 156 del 25 NOVEMBRE 2015**

Oggetto: **Comune di RESANA (TV). Piano Urbanistico Attuativo – PUA – “Brigola” per insediamento commerciale e residenziale. Verifica di Assoggettabilità.**

**L'AUTORITÀ COMPETENTE PER LA VAS**

**PREMESSO CHE**

- la Legge Regione 23 aprile 2004, n. 11 “Norme per il governo del territorio ed i materia di paesaggio”, con la quale la Regione Veneto ha dato attuazione alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;
- l'art. 6 co. 3 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”, concernente “procedure per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS), per la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) e s.m.i, che all'art. 6 co 3° prevede che in caso di modifiche minori dei piani e dei che determino l'uso di piccole aree a livello locale, debba essere posta in essere la procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del medesimo D.lgs;
- l'art. 14 della Legge Regionale 4/2008, per quanto riguarda l'individuazione dell'Autorità Competente a cui spetta l'adozione del provvedimento di Verifica di Assoggettabilità, nonché l'elaborazione del parere motivato di cui agli artt. 12 e 15 del D.lgs 4/2008, è ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del medesimo D.lgs la Commissione Regionale VAS già nominata con DGR 3262 del 24.10.06 e DGR n. 23 del 21.01.14;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 791 del 31 marzo 2009 con la quale sono state approvate le indicazioni metodologiche e le procedure di Valutazione Ambientale Strategica secondo gli schemi rappresentati negli allegati alla medesima deliberazione di cui formano parte integrante;
- con la citata delibera 791/2009 la Giunta Regionale ha individuato, quale supporto tecnico-amministrativo alla Commissione VAS per la predisposizione delle relative istruttorie, la Direzione Valutazione Progetti ed Investimenti (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV) nonché per le eventuali finalità di conservazione proprie della Valutazione di Incidenza, il Servizio Reti Ecologiche e Biodiversità della Direzione Pianificazione Territoriale e Parchi (ora Sezione Coordinamento Commissioni Vas-Vinca-NuVV).
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1646 del 7 agosto 2012, con la quale si prende atto del parere VAS n. 84/12 per fornire linee di indirizzo applicative a seguito del c.d. Decreto Sviluppo;
- la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1717 del 3 ottobre 2013, con la quale si prende atto del parere VAS n. 73/13, ha fornito alcune linee di indirizzo applicativo a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 58/2013;



- La Commissione VAS si è riunita in data 25 novembre 2015 come da nota di convocazione in data 23 novembre 2015 ns. prot. gen. 476382/71.03.

**ESAMINATA** la documentazione, sotto elencata, trasmessa dalla Ditta Proprietaria ALI' s.p.a. con nota del 04/08/2015 acquisita al protocollo regionale al n. 325518 del 07/08/2015, relativa alla richiesta di Verifica di Assoggettabilità per il Piano Urbanistico Attuativo "Brigola" per insediamento commerciale e residenziale nel Comune di Resana (TV):

- Elenco Autorità competenti in materia Ambientale;
- Rapporto Ambientale Preliminare;
- Deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 20/07/2015 adozione PUA Brigola;
- Documentazione fotografica;
- Relazione tecnica;
- Relazione paesaggistica;
- Norme Tecniche di attuazione;
- Relazione di compatibilità idraulica;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Dichiarazione di non necessità della valutazione di incidenza;
- Relazione terre da scavo;
- Parere ulss;
- Parere ETRA;
- Inquadramento territoriale ed estratti cartografici;
- Rilievo stato di fatto;
- Planimetria generale di progetto;
- Schema rete fognature e scarico acque meteoriche;
- Schema rete acquedotto e gas metano;
- Schema rete elettrica rete telefonica e illuminazione pubblica;
- Livellette;
- Sezioni stradali;
- Particolari costruttivi;
- Particolari costruttivi fabbricati;
- Prospetti supermercato e particolari.

**CONSIDERATO** che con nota prot n.336379 del 18/08/2015 la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta di pareri ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- Arpav Dipartimento di Treviso
- Provincia di Treviso
- Consorzio di Bonifica Piave
- Azienda Ulss n. 8 Asolo
- Comune di Resana (TV)
- Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo per il Veneto
- Soprintendenza per i Beni Archeologici del Veneto
- Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso
- Sezione Bacino Idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso
- ENEL s.p.a.
- ETRA s.p.a.

**CONSIDERATO** che con nota prot n. 335075 del 17/08/2015, la Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VINCA- NUVV) ha inviato richiesta integrazioni e richiesta di dichiarazione relativamente ad eventuali osservazioni/opposizioni pervenute.



Dalla documentazione in atti non risulta alcuna comunicazione da parte del Comune relativamente alle eventuali osservazioni/opposizioni.

**CONSIDERATO** che da una preliminare istruttoria tecnica la documentazione presentata risultata carente per quanto riguarda la Valutazione di Incidenza Ambientale, la Sezione Coordinamento Commissioni (Vas-Vinca-Nuvv), chiedeva, con nota prot n. 346589 del 28/08/2015, un'integrazione di quanto addotto.

**VISTE** le integrazioni Vinca richieste, acquisite al prot. regionale n. 374808 in data 18.09.15., pervenute dallo Studio tecnico Formentin Associati.

**ESAMINATI** i pareri pervenuti dai seguenti soggetti competenti in materia ambientale, che in sintesi si riportano:

- La Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso con nota prot. reg. 351957 del 02/09/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

Con riferimento alla nota in oggetto con la quale è stato richiesto il parere relativo alla compatibilità delle previsioni del PUA in oggetto con le condizioni idrauliche della rete idrografica locale e con le condizioni geomorfologiche dei terreni.

Esaminati gli elaborati progettuali, in particolare la valutazione di compatibilità idraulica e la relazione geologica.

**Si esprime parere sismico e idraulico favorevole, con prescrizioni**

All'intervento in oggetto, ai sensi della D.G.R. 3637/2002 e s.m.i., e ai sensi D.P.R. 380/2011.

Prescrizioni:

- Nella progettazione delle opere dovranno essere scrupolosamente adottate le prescrizioni idrauliche suggerite nella relazione idraulica;
- Le soluzioni progettuali relative alle opere idrauliche compensative dovranno comunque essere concordate con il Consorzio di Bonifica competente.
- In fase di progettazione esecutiva delle opere dovranno essere individuate soluzioni che prevedano la conservazione a cielo aperto dei fossi di guardia (anziché la loro soppressione mediante tombinature con tubazioni in cls). Pertanto per quanto riguarda la proposta di tombinatura di 40 metri di fossato lungo via Brigola si esprime parere negativo. Per il tratto di pista ciclabile previsto lungo tale via dovranno pertanto essere concordate, con il Consorzio di Bonifica competente, soluzioni progettuali tali da evitare la tombinatura del fossato.

Il presente parere non esime comunque le ditte interessate dal presentare, in adempimento all'art. 93 del D.P.R. 380/2001, la documentazione progettuale esecutiva conforme alle disposizioni della D.G.R. 1591 del 26/05/2004.

- Il Consorzio di Bonifica Piave con nota prot. n. 16897 del 22/09/2015 acquisita al prot. n. 384473 del 25/09/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:



IL DIRETTORE

Indice classificazione	PARTE A. 2015
C 101 VAS	

VISTA la domanda in data 10/07/2015, alla realizzazione di un fabbricato ad uso commerciale e residenziale in corrispondenza dei mn 378, 925, 927 Fg. 2 in Comune di RESANA;

VISTA la relativa istruttoria tecnica redatta dal Settore Gestione che ha espresso parere favorevole (con prescrizioni) al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica) approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011;

VISTO il "Regolamento delle Concessioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

ACCERTATA la regolarità degli atti presentati

COMUNICA

**parere favorevole**, per quanto di competenza del Consorzio stesso, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni che il concessionario, per sè, successori ed aventi causa, dichiara di accettare:

1. **OPERE CONSORZIALI:** si segnala che in corrispondenza delle aree interessate dalle lavorazioni è presente il canale Dese, classificato come principale di scolo, che scorre a tratti a cielo aperto ed a tratti intubato con elementi scatolari di dimensioni 200 cm di larghezza x 100 cm di altezza lungo il confine sud dei mappali 378, 926 e 927 (del Fg. 2 di Resana);
2. si specifica che tale canale risulta appartenente al demanio idraulico e pertanto gode, lungo



- ambo i lati, di una fascia di rispetto avente larghezza di m 10 misurati dal ciglio superiore delle sponde - nei tratti a cielo aperto - e dall'estradosso degli elementi scatolari nei tratti intubati;
3. si ricorda ed evidenzia che, ai sensi del Regolamento Consorziiale per la tutela e l'esercizio delle opere di bonifica e del RD n°368/1904, sono soggette ad autorizzazione tutte le opere (p.e. piantumazioni, recinzioni, costruzioni) di qualsiasi natura, provvisoria o permanente, nella fascia compresa tra m 4 e m 10 di distanza dal ciglio superiore di entrambe le sponde del canale demaniale, mentre la fascia di m 4 dovrà rimanere sempre libera da ostacoli fissi ed essere mantenuta agevolmente accessibile al personale ed ai mezzi del Consorzio, per i necessari interventi di gestione e di manutenzione, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento;
  4. tutte le strutture di recinzione, i nuovi manufatti in genere ed i corpi edilizi dovranno essere realizzati al di fuori della fascia di rispetto di m 4 come sopra definita che, nel caso di strutture da realizzarsi al di sotto del piano di campagna circostante (p.e. garage, vani interrati in genere) dovrà essere aumentata di una distanza pari alla profondità di scavo;
  5. al suo interno sono autorizzabili recinzioni di tipo esclusivamente removibile (p.e. rete metallica fissata su pali in legno o in ferro infissi direttamente nel terreno, privi di fondazioni in c.a., o rete metallica fissata su strutture prefabbricate removibili);
  6. tali recinzioni dovranno essere eventualmente rimosse a cura e spese del richiedente (e successori in causa), su semplice richiesta, nel caso dovessero verificarsi situazioni per cui il Consorzio debba accedere per interventi di gestione e di manutenzione nel canale;
  7. nel corso dei lavori non dovranno essere intaccate le opere idrauliche esistenti e non dovrà essere impedito il libero deflusso delle acque;
  8. per quanto riguarda il prolungamento di circa 40 m del tombinamento già in opera sul fosso di guardia posto a sud di via Brigola, si specifica che tale fossato non risulta appartenente alla rete idrografica in gestione al Consorzio, mentre è di competenza dell'ente gestore dell'infrastruttura viaria di cui esso costituisce opera complementare;
  9. sotto il profilo idraulico per cui il Consorzio ha titolo ad esprimersi, il tombinamento dovrà essere effettuato con tubazioni di diametro non inferiore a cm 60, dimensionati per carichi stradali e con giunti a bicchiere senza guarnizioni;
  10. nel punto di raccordo con la tubazione esistente dovrà essere inserito un pozzetto di raccordo/ispezione di dimensioni non inferiori a cm 90 x 90 e sagomato internamente per eliminare gli spigoli vivi;
  11. **COMPATIBILITA' IDRAULICA** il piano di imposta dei fabbricati e degli accessi più depressi (ingresso rampe, bocche di lupo, ecc...) dovrà essere assunto almeno 30 cm al di sopra delle sistemazioni esterne, e comunque superiore di almeno 30 cm rispetto al piano stradale di Via Castellana;
  12. eventuali scantinati devono essere opportunamente impermeabilizzati, declinando il Consorzio ogni responsabilità per eventuali fenomeni di infiltrazione nei fabbricati conseguenti a difetti di impermeabilizzazione data la vicinanza del canale Dese e la quota elevata della falda freatica;
  13. le finiture del contorno devono essere tali da non recare pregiudizio alla sicurezza idraulica dei lotti attigui (ripristino arginelli, mantenimento scoli, ecc..., nel rispetto di quanto sancito dal Codice Civile in materia di scolo delle acque (artt. 908 - 913);
  14. per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche derivanti da tutte le superfici



impermeabilizzate, si comunica che i dispositivi di mitigazione idraulica previsti nel progetto presentato e descritti nella Relazione Idraulica dell'Ing. Formentin (ml 755 di tubazioni di diametro interno 60 cm aventi capacità di accumulo di circa 220 mc e di due bacini di detenzione a cielo aperto, collegati tra di loro tramite una tubazione di diametro interno 40 cm, tirante idrometrico utile di 60 cm ed aventi una capacità di accumulo complessiva di 585 mc, per un totale di 805 mc) risultano adeguati a garantire l'invarianza idraulica dell'ambito di intervento ed a mantenere inalterato il regime idraulico dei corpi idrici ricettori;

15. in considerazione del fatto che la falda freatica presenta una quota variabile da - 2 m a - 4 m rispetto al piano di campagna il fondo di entrambi i bacini di detenzione deve essere adeguatamente impermeabilizzato ( p.e. con strato di gomma vulcanizzata, HDPE, etc...);
  16. essi dovranno inoltre avere un franco di sicurezza di almeno 10 cm rispetto al livello di massimo invaso e sponde adeguatamente consolidate per il contenimento dell'acqua;
  17. per espletare la loro funzione di invaso/accumulo le tubazioni DN 60 cm dovranno essere posate con lieve pendenza di fondo (max 0,5-1 per mille) e, ad intervalli regolari, dovranno inserirsi degli appositi pozzetti di disgiunzione con setto interno tracimabile con luce di fondo tarata DN 20 cm;
  18. il manufatto regolatore indicato in progetto dovrà essere provvisto di setto sfioratore con soglia tracimabile impostata alla quota di massimo invaso in modo da favorire il completo riempimento dei sistemi di invaso diffusi collocati a monte di esso ( bacini di detenzione + tubazioni) ed una luce di fondo di diametro 20 cm;
  19. nel rispetto delle norme del Codice Civile, dovrà garantirsi la continuità di scolo delle acque dai fondi superiori prevedendo un opportuno collettamento nella rete di smaltimento prevista per l'area di intervento, che andrà eventualmente adeguata allo scopo;
  20. si ricorda che, ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n° 152/06 e Piano Regionale di Tutela delle Acque), le acque di prima pioggia provenienti dal dilavamento di strade, piazzali e parcheggi non possono essere smaltite direttamente nel sottosuolo ma vanno preventivamente trattate in un apposito manufatto disoleatore/dissabbiatore, opportunamente dimensionato, e/o recapitate in un corpo idrico superficiale o in fognaturalo;
  21. lo scarico della rete di smaltimento delle acque meteoriche nel fiume Dese dovrà essere a vista, sopra il livello medio del canale e comunque a quota opportuna al fine di evitare rigurgiti;
  22. in corrispondenza del punto di recapito nel canale dovranno eseguirsi adeguate opere a difesa e protezione del fondo e delle sponde del corso d'acqua mediante posa di massi di roccia calcarea.
- L'Arpav Dipartimento di Treviso con pec prot. n. 0093176 del 24/09/2015 acquisita al prot. regionale n. 382411 del 24/09/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:



In riferimento alla Vs nota Prot. 336379 del 18/08/2015 (Prot. ARPAV 81492 del 19/08/2015), di cui all'oggetto, esaminata la documentazione, si evidenzia quanto segue.

Si consiglia di approfondire le valutazioni in merito alla matrice rifiuti tenendo conto che, come presupposto di ogni pianificazione, andrebbe considerato il fatto che ogni nuovo intervento o insediamento nel territorio determina un aumento della produzione dei rifiuti.

In allegato 1 si riportano alcuni elementi utili per la valutazione dell'impatto sulla matrice rifiuti di un generico intervento.

Relativamente alla matrice **suolo** l'intervento non appare coerente con le finalità della Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, relativamente al principio dell'utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente.

Il rapporto preliminare ambientale presentato per la verifica di assoggettabilità a VAS non riporta un'adeguata analisi del contesto ambientale relativo alla componente suolo. In relazione alle considerazioni riportate nel paragrafo 6.2 "Stima degli impatti potenziali", alla voce "Suolo e sottosuolo" (pag. 58), nonché nella matrice degli impatti "Interferenze potenziali in fase di esercizio" (pag. 64) e ulteriormente nelle "Considerazioni conclusive" (pag. 67), non si fa mai riferimento al consumo di suolo e si ribadisce il concetto che l'intervento non porta né al consumo di suolo né ad effetti negativi per questa componente, in quanto l'area interessata dall'intervento



rientra tra quelle già destinate all'edificazione dal PRG e dal PAT.

Emerge perciò una evidente sottostima dell'impatto dell'intervento sul suolo.

Nella relazione non si considerano per il suolo le funzioni ambientali ed ecosistemiche che vengono sottratte alla collettività nel momento in cui esso viene eliminato e occupato da superfici impermeabili.

Tali funzioni sono riconosciute anche dalla Strategia Tematica Europea sul Suolo (COM/232/2006) secondo la quale il suolo svolge molteplici funzioni tra cui le più importanti sono:

- sostentamento dei cicli biologici,
- filtro nei confronti delle acque,
- conservazione della biodiversità,
- produzione di cibo, biomassa, e materie prime,
- elemento del paesaggio e del patrimonio culturale,
- ruolo fondamentale come habitat.

A questo proposito occorre precisare che il consumo di suolo, inteso come interventi che eliminano o impermeabilizzano la superficie terrestre, rappresenta una perdita irreversibile di valore ambientale in quanto compromette il suo ruolo ecosistemico e i servizi da esso forniti, quali:

- capacità d'uso (cioè propensione alla produzione di cibo e biomasse);
- serbatoio di carbonio (in grado di contrastare efficacemente l'effetto serra e i cambiamenti climatici);
- regolazione del microclima;
- regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua,
- ricarica delle falde e capacità depurativa;
- sede e catalizzatore dei cicli biogeochimici;
- supporto alle piante, agli animali e alle attività umane;
- portatore di valori culturali.

In caso di totale impermeabilizzazione (sigillatura) del suolo per effetto di interventi di urbanizzazione, la possibilità di garantire tali servizi viene eliminata in modo permanente o ripristinabile solo a costi non sostenibili.

In allegato 2 si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio le funzioni supportate dal suolo.

In conclusione, alla luce dell'impatto complessivamente negativo che l'intervento ha sul suolo, si ritiene necessario evidenziare l'opportunità che l'amministrazione comunale, nella gestione degli strumenti urbanistici (varianti, strumenti attuativi, ecc.) preveda adeguate azioni di compensazione (ad es. eliminazione dalla pianificazione esistente di una pari superficie soggetta a possibili nuove edificazioni) allo scopo di contenere complessivamente il consumo di suolo sul territorio comunale.

Si invita infine ad individuare le mitigazioni da inserire nel progetto per ridurre al minimo la copertura del suolo (ad es. pavimentazione delle aree parzialmente coprente, aumento delle aree verdi, ecc.).

**Allegato 1 – Elementi utili per la valutazione dell'impatto sulla matrice rifiuti generato dall'attuazione di un generico intervento**

Gli indirizzi comunitari definiscono che la gestione dei rifiuti debba avvenire nel rispetto della seguente gerarchia:

- prevenzione
- preparazione per il riutilizzo
- riciclaggio
- recupero di ogni altro tipo
- ed infine smaltimento.

Questo ordine di priorità costituisce, con il precetto di consumo efficiente e razionale delle risorse, la migliore opzione ambientale e dovrebbe essere sempre applicato come filosofia di base in tutte le scelte che si devono effettuare nei confronti dell'ambiente.

In questo senso riutilizzare edifici esistenti piuttosto che realizzarne di nuovi, rappresenta un punto fondamentale dello sviluppo sostenibile e della cosiddetta "economia circolare", che permette di ridurre il consumo di risorse, di recuperare siti degradati, dove molto spesso si trovano rifiuti abbandonati anche pericolosi, bonificando situazioni destinate a degenerare con problemi di impatto ambientale.

Pertanto prima di realizzare nuovi interventi, con consumo di risorse, dovrebbe essere verificata e valutata la possibilità di recuperare e riutilizzare edifici esistenti e/o aree già compromesse. E in questo senso l'incentivo al riutilizzo va sostenuto subordinando gli interventi in nuove aree al ripristino e riutilizzo di edifici esistenti e in stato di abbandono.

**Allegato 2 - Elementi per la quantificazione dei servizi ecosistemi garantiti dal suolo**

Di seguito si offrono alcuni elementi che permettono di quantificare più in dettaglio tali funzioni, arrivando in taluni casi ad offrire dei criteri utili per poter monetizzare gli effetti causati da interventi che comportano l'eliminazione del suolo.

Capacità d'uso

La capacità d'uso dei suoli ai fini agroforestali misura la potenzialità dei suoli ad ospitare e favorire l'accrescimento di piante coltivate e spontanee. I terreni ricadenti nel comune oggetto d'intervento presentano un buon valore produttivo dal punto di vista agricolo-forestale, rientrando in classe II, ovvero quella che comprende suoli con moderate limitazioni che riducono la scelta colturale o che richiedono alcune pratiche di conservazione, oltre ad essere la classe che caratterizza la maggior parte dei suoli della pianura padana.

Serbatoio di carbonio

I suoli contengono mediamente dalle 80 alle 150 tonnellate per ettaro di carbonio, senza considerare il carbonio contenuto nella vegetazione. Ogni tonnellata di carbonio corrisponde a 3,67 t di CO<sub>2</sub> sottratte all'atmosfera. Nell'analisi dell'impatto dell'intervento andrebbero conteggiate anche le maggiori emissioni di CO<sub>2</sub> provocate dall'eliminazione del suolo.

Regolazione del microclima

Gli ecosistemi, in quanto sia sorgente che fonte di gas a effetto serra e regolando l'evapotraspirazione, hanno un effetto di regolazione del clima, sia a livello globale che locale. Localmente la vegetazione influenza il microclima, in particolare in ambiente urbano, con l'ombreggiamento da parte delle chiome e regolando temperatura e umidità. Oltre a essere parte del ciclo dell'acqua, l'evapotraspirazione è legata al "calore latente": più alta è l'evapotraspirazione maggiore è l'energia usata per convertire l'acqua dalla fase liquida alla fase gassosa, e, di conseguenza, minore è l'energia disponibile in forma di "calore sensibile" che gioca un ruolo



primario nel condizionare la temperatura dell'aria.

I suoli dell'area indagata hanno mediamente un contenuto in acqua disponibile per l'evapotraspirazione variabile dai 75 ai 150 mm, pari a circa 750-1.500 m<sup>3</sup> a ettaro di acqua. Per fare evaporare questa acqua è necessaria una quantità di energia pari a circa 1.800-3.600 GJ, o circa 490.000-975.000 kWh di energia che viene sottratta al "calore sensibile". La quantità normalmente stoccata dai suoli dell'area è invece più che doppia. E' su questa quantità che bisogna far riferimento quando si considerano le funzioni idrologiche assolve dai suoli.

#### Regolazione del deflusso superficiale e dell'infiltrazione dell'acqua

Il suolo condiziona il ciclo dell'acqua, ed in particolare la quantità di acqua che filtra in profondità e quanta invece va ad alimentare il deflusso superficiale dei corsi di acqua (naturali o artificiali).

Quanta parte delle precipitazioni si infiltra nel suolo dipende dalla sua capacità di infiltrazione, caratteristica che varia nel tempo e nello spazio, in base alle caratteristiche degli eventi piovosi (quantità, intensità e durata), alle caratteristiche del suolo e alle sue condizioni di umidità, e per i terreni del territorio comunale può arrivare fino a 3.000 mc/ha.

#### Ricarica delle falde e capacità depurativa

L'acqua che si infiltra nel suolo subisce un processo di "purificazione" attraverso processi biochimici svolti dalla parte minerale del suolo, e ancor più dalla sua componenti biologica. Questa funzione è difficilmente quantificabile, essendo legata non solo alle proprietà del suolo, al clima e alle pratiche di gestione, ma anche agli input in termini di sostanze potenzialmente inquinanti. La capacità di scambio cationica del suolo (cioè la sua "attività" fisico-chimica), il suo contenuto in sostanza organica, la reazione (pH) dell'orizzonte di superficie e la sua profondità sono comunque indicatori affidabili della sua capacità depurativa. Si ritiene necessario evidenziare che i terreni ricadenti nell'area comunale ricadono in classe di capacità protettiva per le acque moderatamente alta, inoltre hanno permeabilità moderatamente alta; si tratta perciò di terreni che esercitano un buon effetto protettivo nei confronti delle acque sotterranee.

- La Soprintendenza Archeologica del Veneto con pec prot. n. 11558 del 22/09/2015 ha fatto pervenire parere, che di seguito si riporta:

In riferimento a quanto in oggetto e alla circolare n. 26/2012 della Direzione Regionale del Veneto, acquisita ed esaminata la documentazione inviata dalla Regione del Veneto con nota prot. n. 336379 del 18.8.2015, assunta agli atti con prot. n. 11007 del 9.9.2015, si comunica quanto segue.

Nell'area interessata non sussistono provvedimenti di tutela né analoghi procedimenti *in itinere* ai sensi del decreto legislativo 42/2004, parte seconda e parte terza.

Come correttamente evidenziato nel Rapporto Ambientale Preliminare (pp. 54, 62), l'area oggetto di intervento rientra nell'ipotizzata suddivisione agraria di età romana nota come centuriazione di Asolo. A ciò si aggiunge che, nelle vicinanze della medesima area, è ipotizzato il tracciato della strada romana nota come *via Aurelia*.

Pertanto, per quanto di competenza, non si ritiene necessaria l'assoggettabilità alla V.A.S. dei terreni in oggetto, ma, stante il rischio archeologico, si chiede che venga prevista l'assistenza archeologica da parte di una ditta specializzata, con oneri a carico della committenza e con direzione scientifica di questa Soprintendenza, per le opere che determinino manomissione del suolo.

- Il Segretariato Regionale per il Veneto con pec prot. n. 0012269 del 09/10/2015 acquisita al prot. regionale n. 413916 del 14/10/2015 ha fatto pervenire parere.

Con riferimento al procedimento in oggetto, avviato dalla Regione del Veneto presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con nota prot. 336379 del 18 agosto 2015, acquisita agli atti della scrivente al prot. 9169 del 19 agosto 2015, si comunica quanto segue.

Vista la nota prot. 11558 del 22 settembre 2015, con la quale la Soprintendenza archeologia del Veneto ha comunicato quanto segue:



*"[...] Nell'area interessata non esistono provvedimenti di tutela né analoghi procedimenti in itinere ai sensi del d. lgs. 42/2004, arti Seconda e Terza.*

*Come correttamente evidenziato nel Rapporto ambientale preliminare (pp. 54, 62), l'area oggetto di intervento rientra nell'ipotizzata suddivisione agraria di età romana nota come centuriazione di Asolo. A ciò si aggiunge che, nelle vicinanze della medesima area, è ipotizzato il tracciato della strada romana nota come Via Aurelia", concludendo pertanto che, pur non ritenendo necessario l'assoggettamento a VAS, "stante il rischio archeologico", si ritiene opportuno "che venga prevista l'assistenza archeologica da parte di una ditta specializzata, con oneri a carico della committenza e con direzione scientifica" della medesima Soprintendenza, "per le opere che determinino manomissione del suolo";*

Sulla scorta di quanto sopra riportato questo Segretariato regionale, condividendo le valutazioni istruttorie di cui alla nota prot. 11558 del 22 settembre 2015 della Soprintendenza archeologia del Veneto, considera non necessaria la sottoposizione dell'intervento di cui all'oggetto alla fase di verifica strategica, ritenendo con ciò adempiute le proprie competenze relativamente al rapporto preliminare ambientale per la Valutazione ambientale strategica di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.-

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica per la Valutazione di incidenza n.145/2015 in data 14.10.15 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS-VInCA-NUVV).

**VISTA** la relazione istruttoria tecnica predisposta dalla Sezione Coordinamento Commissioni - VAS-VInCA-NUVV -, in data 25 novembre 2015, dalla quale risulta che, esaminati gli atti, si ritiene che la variante al PRG non debba essere sottoposto a procedura VAS, in quanto non determina effetti negativi significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP e recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, della Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso, del Consorzio di Bonifica Piave, dell'ARPAV - Sezione di Treviso - , della Soprintendenza Archeologica del Veneto e del Segretariato Regionale per il Veneto, nonché le prescrizioni VInCA

**VISTE**

- La Direttiva 2001/42/CE
- La L.R. 11/2004 e s.m.i.
- L'art. 6 co. 3 del D.lgs 152/06
- La DGR 791/2009
- La DGR 1646/2012
- La DGR 1717/2013

**TUTTO CIÒ CONSIDERATO  
ESPRIME IL PARERE DI NON ASSOGGETTARE  
ALLA PROCEDURA V.A.S.**

il Piano Urbanistico Attuativo "Brigola" per insediamento commerciale e residenziale, nel Comune di Resana (TV), in quanto non determina effetti significativi sull'ambiente.

In fase di attuazione dovranno essere messe in atto tutte le misure di mitigazione e/o compensazione previste dal RAP, recepite le indicazioni e/o prescrizioni previste nei pareri delle Autorità Ambientali, sopra riportati, della Sezione bacino idrografico Piave Livenza – Sezione di Treviso, del Consorzio di Bonifica Piave, dell'ARPAV - Sezione di Treviso - , della Soprintendenza Archeologica del Veneto e del Segretariato Regionale per il Veneto, e gli accessi stradali in entrata



**Commissione Regionale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)**

---

ed uscita, dovranno essere realizzati garantendo la sicurezza dell'utenza, relativamente ai diversi sistemi di fruizione, nonché alle prescrizioni VInCA di seguito elencate:

1. di mantenere invariata l'idoneità degli ambienti ricadenti nell'ambito di attuazione dell'intervento in argomento rispetto alle specie di interesse comunitario di cui è possibile o accertata la presenza in tale ambito secondo la D.G.R. n. 2200/2014 (*Bombina variegata*, *Bufo viridis*, *Hyla intermedia*, *Rana dalmatina*, *Rana latastei*, *Emys orbicularis*, *Lacerta bilineata*, *Podarcis muralis*, *Hierophis viridiflavus*, *Coronella austriaca*, *Zamenis longissimus*, *Natrix tessellata*, *Ixobrychus minutus*, *Pipistrellus kuhlii*, *Plecotus auritus*) ovvero di garantire una superficie di equivalente idoneità per le specie segnalate;
2. di impiegare per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee nelle aree destinate a verde esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale (evitando l'utilizzo di miscugli commerciali contenenti specie alloctone);
3. di verificare e documentare, per il tramite del comune di Resana, il rispetto delle suddette prescrizioni e di darne adeguata informazione all'Autorità regionale per la valutazione di incidenza."

Il Presidente  
della Commissione Regionale VAS  
(Direttore del Dipartimento Territorio)

Arch. Vincenzo Fabris

Il presente parere è controfirmato anche dal Direttore della Sezione  
Coordinamento Commissioni (VAS – VINCA – NUVV) quale responsabile del procedimento amministrativo

Avv. Paola Noemi Furlanis

Il presente parere si compone di n. 12 pagine.